

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia di Pordenone



COMUNE DI SESTO AL REGHENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'UTILIZZO DELL'AREA CAMPER E
AUTOBUS**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 29.11.2013

Articolo 1

Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del parcheggio ad uso di camper e autobus, sito in Viale degli Olmi a Sesto al capoluogo e disciplina altresì l'uso:

1. dell'impianto igienico-sanitario, pertinente alla stessa area, atto a raccogliere i residui organici e le acque nere e saponose, raccolti negli appositi impianti interni degli automezzi circolanti su strada;
2. degli allacciamenti elettrici;
3. della fornitura di acqua potabile;
4. della piazzola per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Articolo 2

Il presente regolamento è disciplinato, in particolare modo, dai seguenti testi normativi:

-Decreto legislativo 30/4/1992 n°285 e successive modifiche e integrazioni;

-Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992 n°495 e successive modifiche e integrazioni.

La modifica o l'abrogazione dei testi menzionati e l'emanazione di nuove norme in materia comporteranno l'adeguamento di questo regolamento, ai sensi e con le modalità della normativa vigente.

Articolo 3

La sosta all'interno dell'area è permessa solo ad autobus non di linea e camper così come definiti dall'art. 54 lett. m) del D.Lgs 285/1992 "veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente". Non sono permessi altri sistemi di campeggio (tende, verande, ecc...). I trasgressori saranno immediatamente allontanati, dagli organi competenti..

Articolo 4

L'area è attrezzata per ospitare fino ad un massimo di 6 (sei) camper e 7 (sette) autobus, all'interno degli appositi stalli.

Articolo 5

La sosta è consentita per un periodo di tempo non superiore alle 48 ore dal momento dell'insediamento, la violazione di questo disposto comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dal successivo articolo 12 e l'allontanamento dall'area di sosta.

Articolo 6

La sosta è consentita solo negli appositi stalli.

E vietato sostare in prossimità dell'accesso all'area, in modo da rendere difficoltosa la manovra di ingresso e uscita.

E' infine vietato sostare nei pressi della piazzola ecologica, posta all'interno dell'area, se non per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico dell'acqua potabile, dello scarico dei rifiuti e di svuotamento delle acque nere e saponate, in modo da non ostacolare le manovre dei veicoli circolanti nell'area di sosta.

Articolo 7

L'uso delle tubazioni idriche e dei sistemi per l'allacciamento elettrico, dovrà essere a norma CE e non potrà comunque ostacolare la circolazione delle persone e mezzi né minacciare l'incolumità e la sicurezza.

E' permessa l'utilizzazione dell'acqua solo per scopi igienico-sanitario ed alimentari.

Il rubinetto dell'acqua potabile deve rimanere aperto solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni permesse.

Articolo 8

All'interno dell'area è vietato:

- accendere fuochi a diretto contatto con il terreno vegetale e/o con la pavimentazione;
- scavare buche, anche di piccole dimensioni, nel terreno circostante l'area a parcheggio;
- lavare i veicoli ,
- Impiegare generatori di corrente;
- lavare presso il punto acqua, derrate alimentari, stoviglie, pentolame, ecc... ,sradicare erba, danneggiare alberi, asportare materiali e oggetti di proprietà comunale, giocare con palloni o con oggetti da lancio.

E' altresì vietato:

- la circolazione di animali ed in particolare di cani privi di guinzaglio e ø museruola;
- il lavaggio degli autobus e/o dei camper, sia negli spazi di alloggio che negli spazi adibiti allo scarico liquami o rifiuti;
- il transito e la sosta di veicoli a motore diversi da quelli previsti dal precedente art. 3;
- il posizionamento all'esterno del mezzo autorizzato di tavoli, sedie, gazebo, stendibiancheria, antenne o altri oggetti di qualsiasi natura o dimensione;
- la sosta prolungata dei veicoli con il motore acceso.

In caso di danneggiamento di beni di proprietà comunale , l'autore del danno dovrà provvedere alla riparazione dello stesso a proprie spese.

Lo scarico dei rifiuti deve avvenire negli appositi contenitori collocati nell'area recintata e nel rispetto della normativa vigente.

I menzionati divieti sono da intendersi disposti con le specifiche competenze sindacali, nel rispetto dello Statuto, della vigente normativa e dei regolamenti comunali di polizia urbana e rurale.

Sono vietati inoltre l'utilizzo di generatori di corrente, anche silenziati e l'assunzione di qualsiasi comportamento che crei o simuli una situazione di campeggio, per la quale l'area non è destinata.

Per l'utilizzo corretto del parcheggio, si rimanda comunque alle indicazioni contenute nel decalogo del camperista, esposto all'interno dell'area.

Articolo 9

L'area è sorvegliata ma non è custodita e pertanto l'Amministrazione Comunale è esonerata da ogni responsabilità in ordine a furti e/o danni a persone a cose che si verificassero al suo interno.

Articolo 10

L'accesso dei veicoli all'area camper è a pagamento che dovrà essere effettuato con le modalità e in base alle tariffe stabilite da apposita delibera di Giunta Comunale ed indicato nella cartellonistica presente nell'area.

I mezzi situati all'interno dell'area sprovvisti di gettone, saranno sanzionati ai sensi dell'articolo 13 del presente Regolamento.

Articolo 11

Ai sensi dell'art 185, commi 4 e 5, del D.Lgs. 285/1992, è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque nere e saponate su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, presenti nell'area.

La violazione di quanto disposto nel precedente comma comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 185, comma 6 del D.Lgs. 285/1992.

Articolo 12

L'impianto di smaltimento delle acque reflue, di cui all'art.378 del DPR 495/1992, costituisce pertinenza dell'area.

Ai sensi e nel rispetto dell'art 185 del DPR 495/1992 e dell'art 1 della l. 25/8/1991 n°284, gli utenti che vogliono usufruire del servizio, devono corrispondere una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, ed esposta nella cartellonistica presente nell'area.

I conducenti dei veicoli devono provvedere alla pulizia esterna dell'area dell'impianto di smaltimento delle acque reflue subito dopo l'uso.

E vietato lo scarico di qualsiasi materiale, liquido o solido, che non sia quello indicato dall'art. 11 comma 1 del presente regolamento.

Articolo 13

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento a leggi statali, regionali od ad altri Regolamenti del Comune di Sesto al Reghena.

Ogni infrazione alle norme di questo regolamento (quando l'infrazione non è prevista da leggi specifiche in materia) comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa, ovvero il pagamento di una somma da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 500,00 pagabili tramite Conto Corrente Postale o Bonifico Bancario intestato al Comune stesso.

Articolo 14

Il pagamento delle sanzioni amministrative, previste dal precedente art. 13 deve avvenire nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

In caso di contestazione gli interessati possono presentare ricorso entro 30 giorni dalla contestazione e/o dalla notificazione all'Autorità competente Comunale ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

I proventi delle sanzioni spettano al Comune di Sesto al Reghena.

Articolo 15

Le integrazioni e le modifiche di questo regolamento sono possibili secondo quanto disposto dalle leggi, dallo statuto comunale e dai regolamenti.

Articolo 16

L'esecutività del presente regolamento è subordinata all'osservanza delle norme disposte in materia di pubblicazione degli atti regolamentari del Comune.